

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Gestione del servizio

Art. 3 – Organizzazione del servizio

PARTE I

IL SERVIZIO

CAPO I – Norme per l'accesso

Art. 4 – Domanda di ammissione al servizio

Art. 5 – Domanda di ammissione al servizio incompleta

CAPO II – Norme in materia di pagamento

Art. 6 – Quota di partecipazione al servizio

Art. 7 – Rinuncia e ritiro dal servizio

CAPO III – Percorsi, fermate e orari

Art. 8 – Determinazione di percorsi, fermate e orari

Art. 9 – Richiesta di fermata diversa da quella prossima al luogo di abitazione

PARTE II

SOGGETTI

CAPO I – Norme di comportamento

Art. 10 – Comportamento degli alunni durante il trasporto

Art. 11 – Segnalazioni sul comportamento scorretto degli alunni

Art. 12 – Provvedimenti conseguenti al comportamento scorretto degli alunni

Art. 13 – Comportamento degli autisti dello scuolabus

Art. 14 – Controlli dell'Amministrazione Comunale

CAPO II – Norme in materia di responsabilità

Art. 15 – Responsabilità dei genitori degli alunni

Art. 16 – Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio

PARTE III

TIPOLOGIE TRASPORTO INTEGRATIVO

Art. 17 – Gite culturali

Art. 18 – Visite guidate e attività integrative

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Norma finale

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale di Torino di Sangro.

Sono ammessi ad usufruire del trasporto scolastico tutti i bambini frequentanti la scuola dell'obbligo e la scuola d'infanzia di Torino di Sangro.

Art. 2

(Gestione del servizio)

Il Comune di Torino di Sangro può affidare in gestione a terzi il servizio di trasporto.

Art. 3

(Organizzazione del servizio)

Il Comune di Torino di Sangro organizza il servizio di trasporto scolastico al fine di garantire a tutti gli alunni l'accesso e la frequenza alla scuola, cercando di soddisfare le esigenze degli utenti e degli istituti scolastici nonché adottando tutte le cautele che si rendono necessarie per la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso.

PARTE I **IL SERVIZIO**

CAPO I- Norme per l'accesso

Art. 4

(Domanda di ammissione al servizio)

Chiunque voglia usufruire del trasporto scolastico deve, entro il termine del 30 giugno, presentare domanda su apposito modulo da richiedere all'Ufficio Scolastico del Comune.

L'Ufficio Scolastico Comunale ha la facoltà di decidere sull'accoglimento delle domande, adeguatamente motivate, presentate dopo il predetto termine.

La domanda va indirizzata al Comune di Torino di Sangro, Ufficio Scolastico.

Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente dichiarare nella domanda di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni senza eventuali riserve.

L'iscrizione si intende automaticamente effettuata per gli anni successivi e fino alla fine del ciclo scolastico delle scuole dell'obbligo.

Gli utenti che a seguito di controlli risultano fruire del servizio in assenza di regolare iscrizione verranno iscritti d'ufficio con addebito del pagamento del contributo annuale a partire dall'inizio dell'anno scolastico.

Art. 5

(Domanda di ammissione al servizio incompleta)

Qualora la domanda pervenga mancante dell'indicazione di un elemento in essa previsto, ritenuto essenziale, l'Ufficio Scolastico del Comune di Torino di Sangro, se ritenuto necessario, deve richiederne, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'integrazione.

La domanda non deve essere accolta se entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della raccomandata non sia pervenuto quanto richiesto.

CAPO II

Norme in materia di pagamento

Art. 6

(Quota di partecipazione al servizio)

Il servizio di trasporto prevede il versamento di una somma mensile a titolo di contributo, stabilita con apposito atto dall'Amministrazione Comunale contestualmente all'approvazione del bilancio annuale.

Il versamento a favore del Comune va effettuato:

- per i versamenti mensili o trimestrali entro il 15 del mese precedente al mese o al trimestre per il quale si richiede il servizio di trasporto;
- per i versamenti annuali entro il 15 del mese di settembre dell'anno scolastico iniziato.

La quota di pagamento può essere modificata all'inizio dell'anno solare con l'approvazione del nuovo bilancio comunale annuale; in questi casi verrà richiesta l'integrazione dei pagamenti effettuati o da effettuare.

Art. 7

(Rinuncia e ritiro dal servizio)

Il ritiro del bambino del servizio richiesto deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio Scolastico comunale dal genitore o da un esercente la patria potestà ed ha effetto dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

La mancata comunicazione scritta di rinuncia al servizio comporterà l'addebito della quota annuale.

Nel caso di ritiro dalla frequenza scolastica, questo è comunicato dall'Istituto Comprensivo Scolastico e il ritiro dal servizio di trasporto può avvenire anche d'ufficio.

Nel caso in cui il genitore o chi ne ha la patria potestà, comunichi per iscritto all'Ufficio Scolastico Comunale la mancata frequenza dal servizio dell'alunno per almeno un mese, questo comporterà, previa verifica con l'Istituto Comprensivo dell'effettiva assenza scolastica, il non pagamento del suddetto mese.

CAPO III

Percorsi, fermate e orari

Art. 8

(Determinazione di percorsi, fermate e orari)

I percorsi, le fermate e gli orari sono determinati lungo strade comunali, provinciali e statali prioritariamente in funzione del rispetto delle norme del Codice della Strada, della consistenza del numero degli alunni ad esse interessate e delle necessità evidenziate dagli utenti; in ogni caso le fermate devono essere stabilite su tratti intervallati non inferiori, salvo giustificate eccezioni, a 300 metri.

Art. 9

(Richiesta di fermata diversa da quella prossima al luogo di abitazione)

I genitori degli alunni possono richiedere una fermata diversa da quella più prossima alla propria abitazione, inoltrando apposita richiesta scritta all'Ufficio Scolastico Comunale.

Il Comune può accogliere la richiesta, salvo che la variazione di fermata non comporti disagi o modifiche sostanziali del percorso principale e sia comunque conforme a quanto dettato dalle norme del Codice della strada.

PARTE II

SOGGETTI

CAPO I -Norme di comportamento

Art. 10

(Comportamento degli alunni durante il trasporto)

Agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico è fatto divieto di:

- 1) appoggiarsi alle portiere;
- 2) sedersi lungo il corridoio o sulle scalette di entrata e di uscita dello scuolabus;
- 3) sporgersi dai finestrini ed appoggiarsi con il peso del corpo ad essi;
- 4) gettare oggetti dai finestrini degli scuolabus;
- 5) stare in piedi durante la marcia e le manovre degli scuolabus;
- 6) abbandonare i propri effetti all'interno dello scuolabus, per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
- 7) danneggiare le vetture e provocare danni a sé o ad altri trasportati, nonché mettere a rischio l'incolumità degli altri alunni o dell'autista;
- 8) tenere un comportamento scorretto (es. risse, aggressioni verso gli altri alunni, provocate lesioni o percosse, effettuate minacce verbali o con mezzi contundenti, posti in essere gesti sconci, pronunciate frasi irrispettose) nei confronti degli altri alunni e dell'autista.

Per qualsiasi lesione o danni agli altri alunni o a terzi oppure danni al mezzo di trasporto provocato dall'alunno, è direttamente responsabile il genitore o chi esercita la patria potestà, che è tenuto al risarcimento del danno.

E' fatto altresì obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate, gli autisti degli scuolabus non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate nell'orario previsto.

Art. 11

(Segnalazioni sul comportamento scorretto degli alunni)

Gli autisti dello scuolabus sono responsabili dell'osservanza delle norme del presente regolamento sul comportamento degli alunni e devono provvedere al richiamo verbale degli stessi in caso di condotta che ne viola il rispetto.

Qualora, nonostante il richiamo verbale, gli alunni perseverino nella violazione, gli autisti e/o gli accompagnatori devono tempestivamente segnalare per iscritto il fatto all'Ufficio Scolastico comunale, al fine che siano adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo 12.

Il Comune deve in ogni caso avvertire la famiglia dell'alunno che si è comportato in modo scorretto.

Nella comunicazione scritta alla famiglia si inviterà a presentarsi in Comune l'alunno accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci per esporre le proprie ragioni.

Art. 12

(Provvedimenti conseguenti al comportamento scorretto degli alunni)

Qualora venga segnalato per iscritto alla famiglia un comportamento scorretto da parte dell'alunno, il Comune, sentito il dirigente dell'Istituto Comprensivo Scolastico a cui appartiene l'alunno, può adottare i seguenti provvedimenti, fatto salvo l'obbligo scolastico:

- 1) sospensione dall'utilizzo del servizio per un giorno nei casi di cui all'art. 10 lettera 2) 3) 4) e 5);
- 2) sospensione dall'utilizzo del servizio per un periodo di quattro giorni nei casi di cui all'art. 10 lettere 7) e 8);
- 3) interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio, dopo tre segnalazioni scritte, senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non usufruito.

Il provvedimento che dispone la sospensione o l'interruzione deve essere notificato ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la patria potestà e al soggetto che gestisce il trasporto, nonché trasmesso per conoscenza al dirigente scolastico interessato.

Art. 13

(Comportamento degli autisti dello scuolabus)

Gli autisti dello scuolabus devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

Art. 14

(Controlli dell'Amministrazione Comunale)

L'Amministrazione Comunale tramite personale dipendente appositamente individuato, munito di tessera di riconoscimento, può effettuare periodici controlli sulle linee scolastiche al fine di verificare il rispetto dei percorsi, delle fermate e degli orari stabiliti, la regolarità delle operazioni che avvengono durante il trasporto (salita, discesa e permanenza a bordo del mezzo), nonché l'effettiva situazione nel caso di segnalazioni particolari.

CAPO II

Norme in materia di responsabilità

Art. 15

(Responsabilità dei genitori degli alunni)

I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono obbligati ad assicurare la loro tempestiva presenza o di un loro incaricato nei luoghi di fermata degli scuolabus per prendere in consegna l'alunno: all'andata, fino al momento in cui l'alunno non sale sul mezzo; al ritorno, per prendere in consegna il minore appena sceso dal mezzo.

Qualora alla fermata prevista e all'orario previsto non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino si proseguirà il giro e alla fine dello stesso, si accompagnerà il bambino al comando di polizia municipale o dei carabinieri che si occuperà di rintracciare i genitori.

Art. 16

(Responsabilità del soggetto che gestisce il servizio)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma I, il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifica all'interno del mezzo di trasporto.

PARTE III

TIPOLOGIE DI TRASPORTO INTEGRATIVO

Art. 17

(Gite culturali e didattiche)

Sono consentite gite culturali e didattiche sia nell'ambito del territorio comunale che fuori dal territorio comunale.

Il Comune di Torino di Sangro, dietro apposita richiesta scritta da parte dell'Istituto Comprensivo Scolastico, può autorizzare le gite culturali e didattiche, impartendo di volta in volta le prescrizioni da osservare.

Art. 18**(Visite guidate e attività integrative)**

Le visite guidate e le attività integrative, che richiedono l'uso di mezzi del trasporto scolastico, sono oggetto di specifica autorizzazione da parte del Comune.

DISPOSIZIONI FINALI**Art. 19****(Norma finale)**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espressamente riferimento alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile.